

QL'Agricoltore

SPECIALE

NUOVE REGOLE GREENWASHING E IMBALLAGGI



*immagine generata con l'IA



SOMMARIO

NUOVE REGOLE ANTI GREENWASHING: COSA CAMBIA NEL CODICE DEL
CONSUMO E COME EVITARE SANZIONI.....2

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUGLI IMBALLAGGI.....4

NUOVE REGOLE ANTI GREENWASHING: COSA CAMBIA NEL CODICE DEL CONSUMO E COME EVITARE SANZIONI

A partire dal 27 settembre 2026 troverà applicazione il D.Lgs. n. 30 del 20 febbraio 2026, decreto che, recependo la Direttiva europea 2024/825, ha apportato aggiornamenti al Codice del consumo". Ecco un riepilogo della principale legislazione in materia:

<i>"Codice del Consumo"</i> DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 - Normattiva	Decreto legislativo italiano che armonizza e riordina le norme a tutela dei consumatori e degli utenti
<i>"Empowerment dei Consumatori per la Transizione Verde"</i> Direttiva - UE - 2024/825 - IT - EUR-Lex	Direttiva europea che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione
Decreto Legislativo n. 30/2026	Ha aggiornato il <i>"Codice del Consumo"</i> introducendo regole severe contro il greenwashing e introduce nuovi obblighi di sostenibilità dei prodotti

Il decreto fornisce chiarimenti sulle nuove regole europee finalizzate a rafforzare la **tutela dei consumatori** durante la transizione verde e a contrastare le pratiche commerciali scorrette connesse alle dichiarazioni ambientali, ai marchi di sostenibilità e alle informazioni sulla durabilità e riparabilità dei prodotti.

Le imprese, in particolare quelle che commercializzano il prodotto confezionato sul mercato, dovranno essere a norma con la comunicazione commerciale e con le proprie etichette e *packaging*.

DEFINIZIONE DI GREENWASHING

Con questo termine si indicano, in generale, le pratiche attraverso le quali un'impresa presenta un prodotto, un servizio o la propria organizzazione come più sostenibile o rispettosa dell'ambiente di quanto risulti nella realtà.

Il tema del greenwashing viene, quindi, inserito nelle pratiche commerciali scorrette applicando regole specifiche e più stringenti relativamente alle dichiarazioni ambientali (**green claims**) utilizzate.

Alcuni esempi di *green claims*:

"ecologico", "sostenibile", "prodotto green", "prodotto verde",
"amico dell'ambiente", "amico della terra", "rispettoso del clima",
"rispettoso dell'ambiente", "a basso impatto ambientale"

La correttezza delle asserzioni ambientali, perciò, diventa un obbligo, con conseguenze dirette sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Avendo tali dichiarazioni il potere di condizionare le decisioni di acquisto dei consumatori, è opportuno che siano avvalorate da dati, criteri di valutazione e informazioni che ne delimitino chiaramente il significato oppure che debbano essere certificati da terze parti, come, ad esempio, il marchio EU- ecolabel o EN ISO.

Esempio di dicitura più pertinente:

Un'espressione come "prodotto a basso impatto climatico" risulta essere troppo generica, e dovrebbe essere sostituita, ad esempio, con "Il 90% dell'energia utilizzata per produrre questo prodotto proviene da fonti rinnovabili".

Ovviamente l'azienda dovrà essere in grado di dimostrare con quali e quanti fonti rinnovabili ha prodotto.

CHI EFFETTUERÀ LE VERIFICHE

In Italia, l'applicazione delle norme è affidata all'**AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)**, che opera secondo i poteri previsti dal Codice del Consumo.

Queste le principali conseguenze e sanzioni per le imprese:

- Multe pecuniarie: da un **minimo di 5.000 euro fino a 10 milioni di euro** in base alla gravità e alla durata della violazione.
- Sanzioni sul fatturato: fino al **4% del fatturato** annuo dell'azienda nei casi più gravi o per pratiche commerciali scorrette transfrontaliere.
- Rimozione e rettifica: l'autorità può ordinare lo stop immediato alla pubblicità ingannevole, il ritiro o la modifica dei messaggi fuorvianti e la pubblicazione di comunicazioni rettificanti.
- Danno reputazionale: la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio e il maggiore controllo pubblico danneggiano l'immagine del *brand* sul mercato.

Esempio di impresa alimentare settore avicolo:

Cosa è stato contestato: *claim* sulla compensazione di CO2 e sostenibilità ambientale

Come ha agito l'AGMC:

- non ha sanzionato il *claim*, in quanto ritirato prontamente dall'azienda, giustificandolo come intento per il futuro
- ha sanzionato la filiera (100.000 €) in quanto ingannevole perché solo meno del 10% degli ettari coltivati prevedevano pratiche sostenibili

IMPATTO SULLE AZIENDE AGRICOLE

Occorrerà operare una sorta di autocontrollo in merito a qualsiasi dichiarazione di carattere ambientale apposta su etichette o denominazioni, nonché propaganda dell'azienda in genere evitando di fornire informazioni ambigue e non dimostrabili/certificabili in merito a presunte riduzioni o miglioramenti di impatti ambientali dei propri prodotti o delle proprie attività.

Esempi di *green claim* su confezioni di riso

"Riso di qualità": è una definizione generica e ingannevole

"Riso da agricoltura sostenibile": come viene coltivato quel riso? Cosa si intende per agricoltura sostenibile?

"Risone Buona Terra": definizione ingannevole e non dimostrabile

Nel caso in cui un'azienda avesse apposto sui propri prodotti etichette con *claim* non dimostrabili sui propri prodotti, sarebbe opportuno che venissero ristampate oppure che si apponessero bollini per correggere/cancellare eventuali diciture non corrette.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUGLI IMBALLAGGI

[Nuovo Regolamento imballaggi \(PPWR\) - Conai](#)

Dal 12 agosto 2026 è diventato applicabile il Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, noto anche come **PPWR “Packaging and Packaging Waste Regulation”** che, trattandosi di un regolamento europeo, è direttamente in vigore in tutti i Paesi dell'UE senza necessità di leggi di recepimento nazionali.

Il PPWR, che sta facendo emergere numerosi dubbi operativi per le imprese coinvolte, introduce una serie di obblighi e adempimenti secondo differenti tempistiche: alcuni sono diventati operativi dal 12 agosto 2026, mentre la maggior parte entrerà in vigore nei prossimi anni (come da tabella riepilogativa in calce).

Uno degli aspetti più delicati del nuovo regolamento riguarda la distinzione tra **fabbrikante e fornitore di imballaggi** che determina responsabilità differenti.

FORNITORE	FABBRICANTE
Definizione: chi fornisce imballaggi o materiali a un fabbricante Compiti e Ruolo del Fornitore: • Comunicazione dei dati: Il fornitore deve trasmettere al fabbricante tutti i dati tecnici, le analisi, le certificazioni e le informazioni sui materiali • Supporto documentale: Fornisce la documentazione necessaria affinché il cliente/fabbricante possa dimostrare la conformità dell'imballaggio e redigere la dichiarazione UE • Tracciabilità: Gestisce la condivisione di informazioni riservate tramite accordi di riservatezza, inserendole formalmente nella documentazione tecnica di filiera	Definizione: può essere rappresentato da più figure • Il produttore materiale dell'imballaggio o del prodotto imballato. • Il titolare del marchio (<i>brand owner</i>), ovvero chi fa progettare o fabbricare l'imballaggio applicando il proprio nome o marchio, in quanto si presume eserciti un'influenza determinante sulle specifiche tecniche. • L'importatore o il distributore, se modificano un imballaggio già esistente o ne assumono la commercializzazione con il proprio marchio Compiti e ruoli del fabbricante • Valutazione di conformità: Verificare che l'imballaggio rispetti i requisiti di sostenibilità (riduzione del vuoto, riciclabilità, assenza di sostanze vietate come i PFAS) • Dichiarazione di conformità UE: Redigere e firmare la DoC secondo gli standard previsti dal regolamento • Documentazione tecnica: Raccogliere e conservare le prove, le caratteristiche progettuali e le specifiche dei materiali per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (imballaggi riutilizzabili)
Eccezione per le microimprese: Se il cliente è una microimpresa che fa produrre imballaggi con il proprio nome, il fornitore deve assumere anche il ruolo di "fabbricante" con i relativi obblighi legali	

Pertanto: qualora una persona fisica o giuridica **faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale**, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio

commerciale, tale persona fisica o giuridica assume il ruolo (e le responsabilità) del «fabbricante».

Le aziende agricole non sono considerate fabbricanti a meno che non immettano sul mercato prodotti con il loro marchio. Questa regola non si applica in caso di microimpresa.

Esempio

Cantina Rossi S.r.l. è una PMI che commercializza il proprio vino con il marchio “Rossi” e, per l’imbottigliamento, acquista le bottiglie da **Vetreria Alfa S.p.A.**

Vetreria Alfa è il soggetto che produce materialmente e fornisce la bottiglia, mettendo a disposizione anche le relative informazioni tecniche.

Ai fini del PPWR Cantina Rossi, però, può assumere il ruolo di fabbricante, anche se non ha materialmente prodotto la bottiglia, una volta definito **“sotto il nome o il marchio di chi questo imballaggio viene progettato o fabbricato”**.

~~~~~

**Cantina Verdi** è una **microimpresa** che utilizza l’imballaggio sotto il proprio nome o marchio e, per l’imbottigliamento, acquista le bottiglie da **Vetreria Alfa S.p.A.**

In questa specifica fattispecie sarà solo **Vetreria Alfa**, fornitore stabilito nell’Unione europea, **a essere considerata fabbricante** e a dover fornire conformità e documentazione

### **ADEMPIMENTI ENTRATI IN VIGORE IL 12 AGOSTO 2026**

Una volta definito come ci si configura, gli adempimenti di maggior **impatto per le aziende agricole** sono relativi alla **valutazione della conformità** e alla **dichiarazione di conformità UE** per ogni tipologia di imballaggio.

La dichiarazione deve essere mantenuta aggiornata e conservata **per 5 anni per gli imballaggi monouso e 10 anni per quelli riutilizzabili**.

### **ADEMPIMENTI NON ANCORA ENTRATI IN VIGORE**

Dal 1° gennaio 2030 il PPWR prevede il divieto di utilizzo di **imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi e non trasformati preconfezionati in quantità inferiori a 1,5 kg**.

Avvalendosi della deroga prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento PPWR, è stato pubblicato nella G.U. n. 182 del 7 agosto scorso il DL n. 143, recante disposizioni che **consentono di continuare a commercializzare gli imballaggi in plastica monouso** destinati al confezionamento di prodotti ortofrutticoli freschi in formati di peso inferiore a 1,5 kg, **purché tali imballaggi siano compostabili**.

Il Regolamento PPWR introduce progressivamente anche requisiti di riciclabilità, minimizzazione del peso e del volume dell’imballaggio, contenuto minimo di materiale riciclato, etichettatura, riutilizzo e riduzione degli imballaggi monouso.

Di seguito un **riepilogo dei principali obblighi PPWR e delle relative decorrenze**:

| OBLIGO / REQUISITO                                                | ARTICOLO PPWR                | COSA PREVEDE                                                                                                                                                                                                                                       | ENTRATA IN VIGORE / APPLICAZIONE                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applicazione generale del PPWR</b>                             | Art. 71                      | Il Regolamento diventa direttamente applicabile negli Stati membri e sostituisce progressivamente la disciplina della Direttiva 94/62/CE                                                                                                           | <b>12 agosto 2026</b>                                                                                                                         |
| <b>Valutazione di conformità e documentazione tecnica</b>         | Artt. 15 e 38; Allegato VII  | Prima dell'immissione sul mercato, il fabbricante deve effettuare (o far effettuare) la procedura di valutazione della conformità e predisporre la documentazione tecnica                                                                          | <b>12 agosto 2026</b>                                                                                                                         |
| <b>Dichiarazione UE di conformità</b>                             | Artt. 15 e 39; Allegato VIII | Una volta dimostrata la conformità, il fabbricante redige la dichiarazione UE di conformità, assumendosi la responsabilità della conformità dell'imballaggio                                                                                       | <b>12 agosto 2026</b>                                                                                                                         |
| <b>Conservazione della documentazione</b>                         | Art. 15                      | Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità devono essere conservate per <b>5 anni</b> per gli imballaggi monouso e <b>10 anni</b> per quelli riutilizzabili                                                                              | <b>12 agosto 2026</b>                                                                                                                         |
| <b>Verifica PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti</b>     | Art. 5, par. 5               | Divieto di immissione sul mercato per imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS $\geq 25$ ppb per singola PFAS, $\geq 250$ ppb per la somma delle PFAS e $\geq 50$ ppm per PFAS complessive, secondo le modalità previste dal Regolamento | <b>12 agosto 2026</b>                                                                                                                         |
| <b>Verifica della presenza di sostanze soggette a restrizioni</b> | Art. 5                       | Il rispetto dei limiti relativi alle sostanze presenti negli imballaggi deve essere dimostrato nella documentazione tecnica                                                                                                                        | <b>12 agosto 2026</b>                                                                                                                         |
| <b>Iscrizione al Registro nazionale dei produttori (EPR)</b>      | Art. 44                      | Il produttore deve registrarsi nel registro dello Stato membro in cui mette per la prima volta a disposizione imballaggi/prodotti imballati. <b>Non può immettere sul mercato tali imballaggi se non è registrato</b>                              | <b>Dal 12 agosto 2026</b> , ma l'operatività concreta dipende dall'istituzione dei registri e dagli atti di esecuzione previsti dall'art. 44. |
| <b>Responsabilità estesa del produttore (EPR)</b>                 | Art. 45                      | Il produttore è responsabile degli obblighi EPR per gli imballaggi che mette per la prima volta a disposizione sul territorio dello Stato membro o che disimballa senza essere utilizzatore finale                                                 | <b>12 agosto 2026</b>                                                                                                                         |
| <b>Verifica dell'iscrizione EPR da parte del distributore</b>     | Art. 19                      | Il distributore deve verificare che il produttore soggetto agli obblighi EPR sia registrato nel relativo registro                                                                                                                                  | <b>12 agosto 2026</b>                                                                                                                         |
| <b>Simbolo/identificazione EPR digitale</b>                       | Art. 12, par. 9              | Gli imballaggi soggetti a EPR potranno essere identificati mediante simbolo inserito in QR code o altra tecnologia digitale standardizzata e aperta                                                                                                | 12 febbraio 2027                                                                                                                              |
| <b>Etichettatura armonizzata degli imballaggi</b>                 | Art. 12                      | Introduzione progressiva di requisiti armonizzati per indicare composizione e modalità di gestione del rifiuto di imballaggio                                                                                                                      | In generale 12 agosto 2028 per le principali disposizioni di etichettatura, salvo diverse decorrenze specifiche                               |

|                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Minimizzazione dell'imballaggio</b>                                             | Art. 10                                    | Fabbricante/importatore devono assicurare che peso e volume dell'imballaggio siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità                                                                                                                                    | <b>1° gennaio 2030</b>                                                                                                        |
| <b>Recyclability / progettazione per il riciclo</b>                                | Art. 6                                     | Gli imballaggi dovranno rispettare i requisiti di riciclabilità e, successivamente, essere classificati secondo le performance grades previste dal PPWR                                                                                                                           | <b>Dal 1° gennaio 2030</b> , con alcune decorrenze collegate agli atti delegati/di esecuzione.                                |
| <b>Contenuto minimo di riciclato negli imballaggi in plastica</b>                  | Art. 7                                     | Introduzione di percentuali minime di materiale riciclato post-consumo, differenziate per tipologia di imballaggio                                                                                                                                                                | <b>1° gennaio 2030</b> (con specifiche condizioni temporali previste dall'articolo 7); ulteriori incrementi dal <b>2040</b> . |
| <b>Divieto di imballaggi in plastica monouso per ortofrutta fresca &lt; 1,5 kg</b> | Art. 25 + Allegato V, punto 2              | Divieto di immissione sul mercato di imballaggi in plastica monouso destinati a prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati preconfezionati in quantità <b>inferiori a 1,5 kg</b> , salvo le deroghe previste dal PPWR                                                        | <b>1° gennaio 2030</b>                                                                                                        |
| <b>Deroghe al divieto ortofrutta</b>                                               | Art. 25, par. 3 + Art. 9, par. 2, lett. b) | Gli Stati membri possono prevedere deroghe, in particolare ove l'imballaggio sia necessario per evitare perdita d'acqua/turgore, rischi microbiologici o danni fisici, ossidazione o commistione tra prodotti biologici e non biologici, alle condizioni previste dal Regolamento | <b>Dal 1° gennaio 2030</b> per il divieto UE; le deroghe vanno valutate secondo il quadro dell'art. 9.                        |
| <b>Divieto di alcune confezioni monouso in plastica nel settore HORECA</b>         | Art. 25 + Allegato V                       | Divieto di specifiche categorie di imballaggi monouso in plastica, tra cui quelli utilizzati per alimenti e bevande consumati nei locali HORECA e determinate confezioni monodose                                                                                                 | <b>1° gennaio 2030</b>                                                                                                        |
| <b>Riduzione dello spazio vuoto</b>                                                | Art. 24                                    | Per imballaggi raggruppati, da trasporto ed e-commerce, rapporto massimo di spazio vuoto del <b>50%</b> , secondo la metodologia stabilita dalla Commissione                                                                                                                      | <b>1° gennaio 2030</b> o 3 anni dall'entrata in vigore degli atti di esecuzione, se successiva                                |
| <b>Obiettivi di riutilizzo</b>                                                     | Artt. 26-29                                | Introduzione progressiva di obblighi relativi alla disponibilità di sistemi di riutilizzo e a specifiche percentuali di imballaggi riutilizzabili                                                                                                                                 | <b>Dal 2030</b> , con obiettivi progressivamente più stringenti fino al 2040                                                  |
| <b>Divieto di alcune pratiche di sovra-imballaggio</b>                             | Art. 10                                    | Divieto di imballaggi che presentano caratteristiche finalizzate esclusivamente ad aumentare il volume percepito (doppi fondi, doppie pareti, strati non necessari, ecc.), salvo specifiche eccezioni                                                                             | <b>1° gennaio 2030</b>                                                                                                        |

Gli uffici di  
**CONFAGRICOLTURA**  
**MILANO LODI E MONZA BRIANZA**



sono a Vostra disposizione

Per qualsiasi esigenza scriveteci a  
[info@confagricolturamilo.it](mailto:info@confagricolturamilo.it)

